



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 30 in data: 21.12.2023 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024 -
CONFERMA ALIQUOTE**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BONAZZOLI ANTONIO	P	8 - MIGLIORATI ANTONIO	P
2 - GHEDINI RAFFAELLO	P	9 - PROTTI MARIO	P
3 - ARDOLI RINO	P	10 - REZZI ROSARIA	A
4 - BARCHI SILVIA	A	11 - SIMONELLI ALBERTO	A
5 - CORTELLINI LIVIO	P		
6 - FERRARI GIUSEPPE	A		
7 - MANARA MARIO	D		

Totale presenti **6**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **TOMASONI GIOVANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONAZZOLI ANTONIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce il 2° argomento posto all'ordine del giorno spiegando che trattasi dell'approvazione delle aliquote IMU, confermate nell'anno 2024.

Il gettito previsto per il 2024 è di € 290.000,00.

Ultimata l'esposizione il Sindaco chiede se vi siano delle osservazioni; non vi sono osservazioni quindi pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti

- Le linee programmatiche di mandato 2019-2024 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.07.2019
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.07.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione "DUP" 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione "DUP" 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 29.05.2023 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023- 2025", PIAO successivamente modificato con delibera G.C. n. 75 del 20/11/2023;
- la deliberazione Consiliare n. 21 del 24.07.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione - DUP semplificato 2024-2026";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. N. 267/2000 - Approvazione Nota Di Aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

RICHIAMATO il DM 25 luglio 2023 il quale ha introdotto l'aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione - Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto) che prevede l'approvazione del bilancio 2024/2026 entro il 31.12.2023.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto

delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/04/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 23/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a determinare, per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che con comunicazione del 30 novembre 2023 il Dipartimento delle Finanze:

- comunica ufficialmente ai Comuni la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote IMU, come disposto dall'art. 6-ter del DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe)
- fornisce indicazioni in merito alla trasmissione, per l'anno 2024, della delibera approvativa delle aliquote dell'IMU sul Portale del Federalismo fiscale. Nello specifico, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art.13, commi 15 e 15-bis, del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative, **le aliquote applicabili** sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO di confermare per l'anno 2024, le aliquote già stabilite per l'anno 2023 con la sopra menzionata Delibera di C.C. n.9/2023, in quanto coerenti con le tipologie di aliquote applicabili;

Evidenziato che dalle riscossioni effettuate nell'anno precedente, si prevede un gettito pari ad € 290.000,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la rag. Cristina Martellenghi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Gabbioneta Binanuova (CR);

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari 0 e astenuti 0 espressi dai n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** integralmente quanto indicato in premessa;

2. **DI APPROVARE** per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTE	tipo di immobile
0,50%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
Esenti (per legge)	"beni merce"
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
0,76%	Aree Fabbricabili
1,06%	altri immobili

3. **DI DARE ATTO** che le suddette disposizioni entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 28 Ottobre 2024.
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere;
- **CON VOTI** favorevoli n. 6, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma di legge dai n. 6 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

PROVINCIA DICREMONA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 21.12.2023

F.to Il Segretario Comunale

Tomasoni dott.ssa Giovanna

Deliberazione avente per oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024 -
CONFERMA ALIQUOTE ”**

PARERE di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, e del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000:

in ordine alla regolarità **TECNICA:** Favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Martellenghi Cristina

Gabbioneta Binanuova, lì 21.12.2023

in ordine alla regolarità **CONTABILE:** Favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Martellenghi Cristina

Gabbioneta Binanuova, lì 21.12.2023

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BONAZZOLI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Addì, 13.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOMASONI GIOVANNA

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOMASONI GIOVANNA
